ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5000 del 21/10/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Evomek S.p.A. di Lanciano (CH). TERZA modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014 per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5157 del 21/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Evomek S.p.A.** di Lanciano (CH). **TERZA modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014** per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114.

LA RESPONSABILE

DELLA U.O. AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

- Richiamato l'atto della Provincia di Ferrara di AIA n. 6954 del 11/11/2014 per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114;
- Vista la comunicazione del 14/10/2020 di modifica non sostanziale della Società Evomek S.p.A. in qualità di Gestore dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, trasmessa dal Portale Regionale IPPC con nota assunta agi atti di ARPAE al PG/2020/147892 del 14/10/2020, avente per oggetto:
  1. Modifiche alle scadenze previste dal piano di adeguamento;
- Vista la nota del 14/10/2020, PG/2020/147975, con la quale questo SAC ha richiesto al ST Sezione di Ferrara di ARPAE relazione tecnica in merito alla succitata comunicazione di modifica non sostanziale;
  1. Vista la relazione tecnica di ARPAE – ST di Ferrara con la quale ha espresso parere positivo in merito l'istanza in oggetto, con nota del 20/10/2020 PG/2020/151470;
  2. ARPAE – SSA di Ferrara Unità Specialistica Aria CEM del 19/10/2020 PG/2020/150694;
- Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica dell'AIA del Gestore:
- Preso atto che la Società Evomek S.p.A. ha provveduto al versamento di euro 250,00 per le spese istruttorie del presente atto come richiesto dal D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da

applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.;

- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste:
  - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
  - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
  - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
  - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
  - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
  - che con DDG n.78/2020 è stato revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento "Manuale organizzativo" di Arpae Emilia Romagna e che

con successiva DDG 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

- che con Determinazione DET-2019-882 del 29/10/2019 è stato conferito l'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" ed in particolare la competenza relativa alle modifiche non sostanziali di AIA alla sottoscritta Dott.ssa Gabriella Dugoni, con decorrenza 01/11/2019 al 31/10/2022;

D I S P O N E

Di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 6954 del 11/11/2014, rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., **alla Società Evomek S.p.A.**, C.F. e P.I. 02194300691 con sede legale in Comune di Lanciano (CH), Zona Industriale Contrada Cerretina 77/H, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, con una capacità massima di fusione di alluminio di 33,6 tonnellate/giorno e di 1.800 tonnellate/anno, come sotto indicato (le modifiche sono evidenziate in ***grassetto corsivo***):

a) **di sostituire il Paragrafo C.3** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo C.3:

C.3 PROPOSTE DEL GESTORE

Vista la documentazione presentata dal Gestore.

Visti i documenti di riferimento sull'individuazione BAT di cui al Paragrafo C.2.1.9.

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (approvato il 21/12/2005).

Visto il Piano Aria Integrato Regionale della Regione Emilia Romagna (adottato il 21/07/2014).

Visto il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara (approvato il 27/02/2008).

Considerate le valutazioni effettuate dal Gestore riguardanti le criticità ambientali e territoriali dell'installazione IPPC, la valutazione integrata degli impatti e il posizionamento di MTD e Bref.

Considerata la D.G.P. nn. 215/53697 del 20/06/2006 relativa ai criteri-indicazioni sui quali l'attività amministrativa della Provincia di Ferrara si regola in materia di IPPC.

Considerati gli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi relative all'istanza di riesame dell'AIA.

Considerati i pareri relativi all'istanza di prima modifica dell'AIA.

Considerati i pareri relativi all'istanza di seconda modifica dell'AIA.

L'Autorità Competente approva l'assetto impiantistico proposto e autorizza l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, con una capacità massima di fusione di alluminio di 33,6 tonnellate/giorno e di 1.800 tonnellate/anno, alle condizioni riportate nel presente atto e con le seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore deve trasmettere a ARPAE e Comune di Lagosanto i progetti esecutivi di miglioramento ambientale indicati al punto 8) del Paragrafo C.2.2. (fatto)
2. Il Gestore deve realizzare i progetti esecutivi di miglioramento ambientale indicati al punto 8) del Paragrafo C.2.2. (fatto)
3. Il Gestore deve applicare, dove tecnicamente fattibile in base alla forma del pezzo, la Tecnologia "Anima Cava" rispetto a quella ad anima piena.
4. Il Gestore deve ricercare ulteriori miglioramenti tecnici sui sistemi di abbattimento tramite uno studio costi-benefici sulle migliori tecnologie disponibili, da presentare all'autorità competente.
5. ***Considerando parametri ritenuti significativi, effettuare una campagna di monitoraggio, delle emissioni e analisi olfattometriche sulle tre sorgenti interessate al rilascio di inquinanti (E19, E21, portone uscita lato est).***
6. ***Elaborazione, con i dati analitici acquisiti, del modello di ricaduta delle emissioni odorigene nelle due differenti condizioni: prima e dopo modifica dei camini E19 ed E 21. Il modello sarà sviluppato secondo quanto qui indicato:***
    - ***Dati meteoclimatici riferiti all'anno 2016, integrati da un'analisi di rappresentatività degli stessi rispetto agli andamenti meteo del 2018 e del 2019. Tale analisi verrà condotta confrontando i dati meteo 2016 con i relativi dati, nell'area di interesse, ottenuti tramite il sistema "ARPAE-DEXT3R"***
    - ***Dati di produzione 2019 con simulazione a 220 giorni lavorativi. I profili temporali delle emissioni saranno determinati considerando gli andamenti medi tipici di produzione nello stabilimento in esame, rapportati ad un massimo di 220 giorni di attività annua***
    - ***Griglia di studio parallelepipeda di 10x10x4 km di lato, con reticolo, in pianta, costituito da nodi distanziati di 100 m gli uni dagli altri. Tale lunghezza di griglia risulta inferiore alla distanza del recettore discreto più prossimo allo stabilimento. Oltre a tale reticolo, infatti, verranno considerati anche recettori sensibili isolati identificati secondo i criteri riportati nella Determina Dirigenziale dell'ARPAE nro. 2018-426 del 18/05/2018: Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm."– Rev. 0. e nella Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria, Anno XLI, n. 043, 2012. Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2012 - n. IX/3018:***

"Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno". Allegato 1: "Linea guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno. Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione".

7. ***Predisposizione del nuovo piano di monitoraggio in campo con riesame degli inquinanti e recettori in funzione dei risultati ottenuti dallo studio di cui al punto precedente;***
8. ***Invio ad ARPAE dello studio sulle ricadute odorigene completo di analisi olfattometriche e nuovo piano di monitoraggio in campo per verifica e approvazione da parte di ARPAE;***
9. ***Modifica (innalzamento e direzione sbocco) dei camini E19 ed E21. Tale modifica sarà effettuata solo se lo studio indicherà effettivi benefici;***
10. ***Attuazione con laboratorio accreditato del piano di monitoraggio in campo e successivo invio dei rapporti di prova ad ARPAE;***
11. ***A valle del monitoraggio delle emissioni odorigene effettuato sulla base del modello di ricaduta corretto, il Gestore dovrà aggiornare il piano di monitoraggio delle immissioni odorigene previsto al paragrafo "D.3.1.8 Altri controlli/monitoraggi" dell'Allegato Tecnico all'Atto di AIA 6954 del 2014 e s.m.i.***
12. Il Gestore, a seguito degli obblighi di cui all'articolo 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve trasmettere all'Autorità Competente un piano di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee (falda freatica) in cui dovranno essere indicati metodi di campionamento e di analisi, i punti di campionamento in planimetria, gli analiti monitorati, ecc…, a meno che "sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli".
13. Il Gestore deve rispettare per il parametro materiale particellare un limite emissivo di 5 mg/Nm3 (emissioni E4, E5 e E6) e un limite emissivo di 10 mg/Nm3 (emissioni E9, E10 e E10bis).
14. Il Gestore deve mantenere aggiornate ed eseguire le procedure gestionali di prevenzione e protezione dei rischi di inquinamento ambientale descritte brevemente al Paragrafo C.2.1.8 e meglio definite nel S.G.A.

b) **di sostituire il Paragrafo D.1** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo D.1:

D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA

L'assetto dell'installazione, pur essendo allineato alle BAT e rispettando i requisiti della nuova Direttiva IPPC (DIR 2010/75/UE), richiede alcuni adeguamenti tecnico-gestionali. Il Gestore pertanto dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni di esercizio contenuti nel presente **Capitolo D** e le prescrizioni

contenute nel **Paragrafo C.3**, rispettando per il resto quanto riportato nella documentazione presentata, compresi gli elaborati integrativi, secondo il seguente cronoprogramma:

Attività	Riferimento	Scadenza
Invio progetti esecutivi miglioramento ambientale	Punto 1 paragrafo C.3	28/02/2015
Esecuzione progetti esecutivi miglioramento ambientale	Punto 2 paragrafo C.3	31/12/2015
Studio costi-benefici sulle migliori tecnologie disponibili sugli abbattimenti, da presentare all'autorità competente	Punto 4 paragrafo C.3	31/12/2021
Campagna di monitoraggio punti significativi	***Punto 5 paragrafo C.3***	***30/10/2020***
Modello di ricaduta attualizzato alle emissioni del monitoraggio di cui al punto C.3.5	***Punto 6 paragrafo C.3***	***15/11/2020***
Predisposizione del nuovo piano di monitoraggio	***Punto 7 paragrafo C.3***	***30/11/2020***
Invio ad ARPAE dello studio sulle ricadute odorigene	***Punto 8 paragrafo C.3***	***30/11/2020***
Innalzamento camini E19 E21 se necessario	***Punto 9 paragrafo C.3***	***30/06/2021***
Attuazione piano di monitoraggio e invio rapporti di prova ad ARPAE	***Punto 10 paragrafo C.3***	***30/07/2021***
Aggiornamento piano di monitoraggio delle immissioni (paragrafo D.3.1.8)	***Punto 11 paragrafo C.3***	***30/08/2021***
Inviare proposta monitoraggio suolo e falda	Punto 12 paragrafo C.3	31/08/2016

c) **di eliminare** all'Allegato Tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014, **l'Allegato 6 – "Indicazioni per il modello di ricaduta e il monitoraggio"**, superato nei contenuti da quanto descritto al Paragrafo C.3 e disposto al Paragrafo D.1.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di **AIA n. 6954 del 11/11/2014** al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265.

L'**efficacia** del presente atto **decorre dalla data di notifica alla Società Evomek S.p.A. del presente atto** e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in copia digitale alla Società Evomek S.p.A., all'ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara, all'Azienda USL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Comune di Lagosanto e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

L'Autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i., il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile della UO
Autorizzazioni Complesse ed Energia
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.